



Roma, 26 ottobre 2006

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo n. 456
00145 - Roma*

Prot. n. 25/I/0005220

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Risposta istanza di interpello avanzata dall'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro – Sanzioni applicabili in caso di disconoscimento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

L'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha avanzato formale richiesta d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito all'applicabilità o meno al datore di lavoro delle sanzioni in materia di libri e documenti obbligatori, previste dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche, in caso di disconoscimento di un contratto di lavoro a progetto.

Si ricorda anzitutto che l'art. 20 del D.P.R. n. 1124/1965 impone al datore di lavoro l'istituzione del libro di matricola e del libro di paga. Inoltre, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, anche con riferimento ai lavoratori parasubordinati è previsto l'obbligo assicurativo INAIL *“qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti”*. Pertanto, l'obbligo di registrazione sul libro matricola riguarda anche le predette categorie di lavoratori. Per quanto concerne il libro di paga, diversamente da quanto previsto per i lavoratori subordinati, nel caso dei collaboratori coordinati e continuativi o a progetto non sussiste detto obbligo di registrazione la quale, se effettuata, può comunque contenere anche solo il totale dei compensi erogati, gli oneri contributivi e fiscali addebitati al lavoratore e le detrazioni fiscali applicate, atteso che la registrazione delle presenze non ha ragione di esistere in quanto, per i lavoratori

parasubordinati, non è previsto un collegamento diretto tra importi erogati e tempo della prestazione (cfr., altresì circolare n. 33/2003).

Ciò stante, pertanto, pur in presenza di una registrazione del collaboratore sui libri obbligatori dette registrazioni, a seguito di disconoscimento, sarebbero inesatte, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa da €25 ad €154 (art. 195 D.P.R. n. 1124/1965 e succ. modif.), violazione peraltro ammessa a diffida – e quindi sanabile – ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 124/2004.

Va infine ricordato tuttavia che, atteso il disposto di cui all’art. 116, comma 12, L. n. 388/2000, le violazioni in questione non possono essere contestate nel caso in cui l’irregolare registrazione risulti connessa all’omesso versamento dei contributi e/o premi dovuti (cfr., altresì, circolare n. 12/2001).

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

IVR